CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 09 LUGLIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente					*
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere					*
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere					X
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere	X				
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere					X
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere					X

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 9145/2025), si apre alle ore 15,03.

* Il Vice Presidente Gaetano Viciconte e la Consigliera Francesca Barbolini sono assenti per impegno istituzionale in rappresentanza del Consiglio presso il Consiglio Nazionale Forense a Roma.

Il verbale dell'adunanza del 02.07.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 07.07.25) viene approvato alle ore 15,03 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, ad esclusione della delibera n. 3 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 15,35.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 1

FESTA D'ESTATE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - 16 LUGLIO 2025
EVENTO BENEFICO PER LA RACCOLTA DI CONTRIBUTI
PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' DELL'ORDINE - INTEGRAZIONE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 4 del 28.05.2025 relativa all'evento benefico organizzato dal Consiglio dell'Ordine per il 16.07.2025;
- preso atto che è pervenuto il preventivo per l'animazione musicale DJ-ing da parte dell'Avv. Federico di Salvo (prot. nr. 8845) per un importo di €. 562,50 (cinquecentosessantadue/50) al lordo della ritenuta d'acconto;
- richiamata la delibera nr. 4 del 02.10.2024;

DELIBERA

di approvare il preventivo di spesa per l'animazione musicale e Dj-ing come da preventivo dell'Avv. Federico Di Salvo per un importo pari a €. 562,50 (cinquecentosessantadue/50) al lordo della ritenuta d'acconto, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a provvedere al relativo pagamento.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,03.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 2

PIEMMEGI ITALIA SRL
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT58/001 – II RATA CONTRATTO 2025

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le deliberazioni n. 2 del 29.06.2011 e n. 3 del 29.02.2012 di attivazione della Web Tv dell'Ordine degli Avvocati di Firenze denominata LexTv e le successive delibere di rinnovo, il cui servizio è gestito da PMG Italia alle condizioni indicate nelle suddette delibere;
- richiamate le delibere nr. 3 del 05.07.2023, nr. 2 del 15.11.2023 e nr. 4 del 23.10.2024, con cui è stata affidata la gestione dei social media dell'Ordine, la realizzazione della Web tv ed il servizio di Ufficio stampa alla Società PMG Italia Srl (già Piemmegi Italia Srl) con cui veniva affidato l'incarico per l'anno 2025;
- preso atto che è pervenuta dalla Piemmegi Italia Srl la fattura nr 58/001(prot. contabilità 320/2025) per un importo pari ad €. 6.100,00 (seimilacento/00) IVA inclusa, relativa alla II rata del contratto per l'anno 2025;
- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010506 –Servizi di comunicazione - per il quale era stata appostata la somma di €. 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 0,00 (zero/00) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr 4 del 02.10.2024 relativa alla contrattualistica;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 58/001 della Piemmegi Italia Srl per un importo pari ad €. 6.100,00 (seimilacento/00) IVA inclusa, relativa alla II rata del contratto per l'anno 2025, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,04.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 4

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR 7/18-2025

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr 5 del 20.11.2024 con la quale è stata deliberata la sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per l'anno 2025, con la società S.I. Servizi Informatici SRL, come da preventivo (prot. nr. 14421a), per un importo pari a €. 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre IVA;
- preso atto che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici SRL la fattura nr. 7/18-2025 (prot. cont. nr. 332) per un importo pari ad €. 8.540,00 (ottomilacinquecentoquaranta/00) IVA inclusa, relativa al periodo 01.01.2025 – 30.06.2025 per il servizio di assistenza;
- dato atto che l'importo è conforme al relativo contratto;
- tenuto conto della delibera nr. 4 del 02.10.2024 (relativa alla contrattualistica);
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010304 — Assistenza software - per il quale era stata appostata la somma di €. 77.500,00 (settantasettemilacinquecento/00), già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 18.189,69 (diciottomilacentottantanove/69);

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr 7/18-2025 della Società S.I. Servizi Informatici Srl per un importo di €. 8.540,00 (ottomielacinquecentoquaranta/00) IVA inclusa relativa al primo semestre del contratto di assistenza per l'anno 2025, precisando che il pagamento della fattura, sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,04.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 6

RILASCIO ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA
(ART. 25 REGOLAMENTO N. 6/2104 DEL CNF)

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente e del Consigliere Facchini;

- visto l'art. 7 del Regolamento per il rilascio dell'attestato di formazione continua approvato dal Consiglio con delibera n. 3 del 23.12.2016;
- vista la richiesta dell'Avv. Tommaso Bendinelli prot. 8676/25 per l'ottenimento dell'attestato di formazione continua ex art. 25 del Regolamento del CNF n. 6/2014 per gli anni transitori 2022, 2023 e 2024;
- preso atto del parere favorevole della Commissione per l'Accreditamento delle attività formative del 02.07.2025;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di rilasciare l'attestato di formazione continua all'Avv. Tommaso Bendinelli per gli anni transitori 2022, 2023 e 2024.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti dando atto dell'allontanamento del Consigliere Bendinelli prima dell'inizio della trattazione del presente argomento, alle ore 15,07.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DALL' AVV. M.G.

in merito alla possibilità per l'avvocato di assumere il mandato difensivo della parte offesa dopo essere stata nominata legale di fiducia da un prossimo congiunto dell'arrestato senza che quest'ultimo abbia accettato la sua nomina procedendo invece a conferire mandato fiduciario ad altro legale

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 1° marzo 2025 (prot. n. 3127/25) l'Avv. M. G. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,10.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze 9 luglio 2025

Richiesta parere

1. Quesito. È stato chiesto all'ordine un parere deontologico sul seguente quesito: *"In un procedimento penale, a pochissime ora da un omicidio, il padre della persona accusata dell'omicidio, di fronte alla notizia che il proprio congiunto era assistito da difensore di ufficio, mi ha nominata quale difensore di fiducia del prossimo congiunto.*

L'indomani mattina, recatami presso l'ospedale ove era collocato l'arrestato , apprendevo dalla voce dell'arrestato che la mattina stessa il collega già difensore di ufficio aveva raccolto una nomina fiduciaria con revoca di ogni diversa nomina.

Io ho parlato con il ragazzo il tempo utile ad apprendere di questa notizia , senza minimamente parlare del procedimento penale e del fatto che lo riguardava.

Mi allontanavo dal nosocomio e provvedevo ad ogni buon conto a depositare sia al p.m. che al gip una rinuncia al mandato in cui ripercorrevo questa esatta cronologia.

Io non ho ricevuto alcuna notifica, nè ho partecipato ad alcun atto procedimentale, nè ho avuto accesso ad alcun atto del fascicolo: sono stata formalmente incaricata dal prossimo congiunto della difesa del giovane arrestato per meno di 12 ore e in assenza di qualunque esercizio di facoltà o iniziative difensive.

Ora i prossimi congiunti della donna vittima dell'omicidio, tra cui il padre dell'accusato, mi chiedono di poterli assistere quali persone offese e danneggiate da reato nel procedimento a carico del giovane .

Sono, quindi, a sottoporre alla Vs. cortese attenzione il quesito circa la presenza di profili di violazione di norme deontologiche nell'eventuale acquisizione di mandato difensivo da parte dei ridetti prossimi congiunti".

* * * *

2. Vengono in rilievo gli artt. 23, 24 e 68 del Codice deontologico forense (c.d.f.).

L'art. 23, comma 1, c.d.f., rubricato ***Conferimento dell'incarico*** stabilisce che: *"l'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse".*

L'art. 24 c.d.f., rubricato ***Conflitto di interessi*** stabilisce che: *"l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della*

parte assistita e del cliente o interferire con lo pagina 9 di 34 svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico".

Stabilisce **l'art 68** del c.d.f., rubricato ***Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*** stabilisce che: *"1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.*

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

(...)

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni."

* * *

L'applicazione dell'art. 23, comma 1, c.d.f. al caso concreto fa ritenere, in assenza di accettazione della parte assistita, il mancato perfezionamento della fattispecie relativa al conferimento del mandato professionale al legale richiedente. Stante ciò si può concludere per l'inapplicabilità dell'art. 68 c.d.f. alla fattispecie descritta nel quesito.

Occorre tuttavia che l'avvocato, data la circostanza che il padre dell'arrestato, che in un primo tempo l'aveva nominato legale di fiducia del figlio, vuole costituirsi come persona offesa, presti particolare attenzione al rispetto del disposto dell'art. 24 in materia di conflitto di interessi. Quanto narrato nel quesito in merito all'inesistenza di scambi di informazioni rilevanti fra l'avvocato e l'arrestato, nonché al mancato compimento di attività ai fini difensivi da parte del primo, può portare a concludere per l'inesistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 24

c.d.f., ma l'analisi in concreto di tutti gli elementi rilevanti spetta al legale e non al Consiglio dell'Ordine che conosce soltanto quanto esposto nella richiesta di parere.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- L'attività della commissione ha la funzione di agevolare gli iscritti nell'approfondimento di questioni inerenti allo svolgimento della professione e non è diretta a fornire soluzioni su fattispecie giuridiche o di merito attinenti a singoli casi né a fornire pareri spendibili in altre sedi per avallare, in via preventiva né tantomeno successiva, comportamenti dell'iscritto.

Per tali motivi i pareri vengono rilasciati con la specifica previsione del divieto di loro produzione in qualsiasi sede.

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 8

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2021	190	BENDINELLI TOMMASO		15,13
2025	38	MAGNINI EDOARDO		15,16
2022	53	~~PASSAGNOLI MARCO~~ ANZI PRESIDENTE PAPARO		15,19

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 15,19.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 9

AVVOCATURA INDIPENDENTE
RICHIESTA PATROCINIO E LOGO

Il Consiglio,
esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall'Associazione Avvocatura Indipendente (prot. 9285), per il convegno "Ustica: un processo irripetibile" che si svolgerà il giorno 21 ottobre 2025 a Firenze nell'Auditorium A.Zoli dell'Ordine;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,24.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente